CONSORZIO PER I CENTRI DI ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVO
BALNEARI DEI COMUNI DELLA CAPRIASCA E DELLA VAL COLLA
6950 Tesserete . Tel. 091 943 12 26 . Fax 091 943 40 94

REGOLAMENTO CONSORTILE
PER L'USO DEL CENTRO SPORTIVO E BALNEARE

Art. 1 Strutture e attrezzature

Il "Centro sportivo e balneare" (in seguito Centro) comprende:

a) i due campi di calcio (uno con il fondo in materiale sintetico e uno con il fondo sterrato), la pista con le attrezzature per l'atletica e la buvette (in seguito Stadio);

b) le strutture ricreativo balneari con le relative attrezzature e la struttura per la ristorazione (in seguito Piscina);

c) i campi da tennis con le relative attrezzature e la buvette (in seguito Tennis);

con i relativi vani di servizio.

Art. 2 Uso delle strutture e delle attrezzature

[1] L'uso delle strutture e delle attrezzature di cui all'art. 1 viene concesso dalla Delegazione consortile (in seguito Delegazione), secondo le condizioni stabilite dai capoversi seguenti, mediante apposita autorizzazione, da richiedere preventivamente al Consorzio.

[2] L'uso regolare delle strutture e delle attrezzature viene concesso alle Società sportive:

a) con sede e numero preponderante dei soci residenti in uno dei Comuni consorziati;

b) legalmente costituite e rette da un proprio statuto;

c) senza finalità di lucro;

d) che esercitano la propria attività con particolare attenzione al mondo giovanile.

[3] L'uso regolare delle strutture e delle attrezzature viene pure concesso alle Scuole dei Comuni consorziati, alla Scuola Media di Capriasca nonché per lo svolgimento dei corsi organizzati da Gioventù e Sport.

[4] L'uso delle strutture e delle attrezzature viene altresì concesso e anche a Società sportive, enti e gruppi che ne facciano richiesta e che non adempiono ai requisiti richiesti nei cpv. 1 e 2 del presente articolo, a condizione che l'attività che essi intendono svolgere non intralci quella delle Società ed enti autorizzati a fare un uso regolare di strutture e attrezzature.

Art. 3 Manutenzione

L'esecuzione dei lavori di manutenzione del Centro competono al Consorzio che assume pure le relative spese.

Art. 4 Accessibilità per il pubblico

[1] L'accesso alle singole strutture del Centro è disciplinato dalla Delegazione che fissa tutte le pertinenti condizioni e modalità (periodi, orari, tariffe, ecc.).

[2] Lo Stadio, limitatamente alla pista per l'atletica ed al campo di calcio con il fondo sterrato è accessibile liberamente, a condizione che l'attività individuale sia affine alla destinazione

dell'infrastruttura e non intralci quella delle Società, enti e gruppi autorizzati a farne un uso regolare o occasionale in base all'art. 2.

[3] Il campo di calcio con il fondo in materiale sintetico non è accessibile liberamente. L'art. 5 del presente regolamento disciplina l'accesso e l'uso.

[4] La tenuta ed il comportamento di chi accede alle strutture devono essere confacenti all'attività che si intende svolgere e non devono turbare l'ordine pubblico.

[5.] Il pubblico che assiste a qualsiasi manifestazione organizzata in una delle strutture del Centro può accedere unicamente agli spazi ad esso riservati.

Art. 5 Accesso e uso del campo di calcio con il fondo in materiale sintetico

[1] Il campo di calcio con fondo in materiale sintetico è, di regola, riservato alle manifestazioni ufficiali, nonché agli allenamenti delle squadre delle Società che hanno sottoscritto una Convenzione con il Consorzio, alle Scuole dei Comuni consorziati, alla Scuola Media di Capriasca, nonché per lo svolgimento dei corsi organizzati da Gioventù e Sport.

[2] Eventuali deroghe possono essere concesse unicamente dalla Delegazione.

[3] L'accesso al campo è consentito solo a chi calza scarpe con i tacchetti in gomma. Le Società sportive, gli enti e i gruppi autorizzati ad utilizzarlo sono tenuti a far rispettare rigorosamente questa prescrizione con una adeguata informazione preventiva e con una regolare verifica sul campo.

[4.] Gli utenti che utilizzano le piste e le pedane di atletica non possono entrare nel campo di calcio con fondo in materiale sintetico.

Art. 6 Tasse, tariffe

Le tasse e le tariffe per l'utilizzo del Centro sono disciplinate da un regolamento speciale.

Art. 7 Convenzioni con Società, enti e gruppi per l'uso del Centro

[1] Fra il Consorzio, rappresentato dalla Delegazione, e le Società autorizzate a fare un uso regolare delle strutture e attrezzature del Centro in base all'art. 2 del presente regolamento, vengono stipulate delle convenzioni, che stabiliscono segnatamente:

a) i diritti e i doveri dei contraenti;

b) le modalità per l'uso delle strutture, delle attrezzature, del materiale, ecc.;

c) gli oneri a carico delle Società e degli Enti, a copertura dei costi di manutenzione, pulizia, ecc.;

d) l'ammontare di eventuali affitti per l'uso di spazi (spaccio, buvette, ecc.) messi a disposizione esclusiva di società o Enti;

e) la partecipazione al pagamento di tasse e contributi (approvvigionamento idrico, energia elettrica, rifiuti, ecc.).

[2] Per l'uso occasionale di strutture e attrezzature del Centro da parte di Società, enti e gruppi la Delegazione fisserà le condizioni di caso in caso in base all'intensità d'uso delle strutture e delle attrezzature.

[3] La Delegazione, oltre a quanto previsto al cpv. 1, lettere c), d) e), si riserva il diritto di fissare degli affitti per l'utilizzo regolare delle strutture e delle attrezzature del Centro, quale partecipazione alla copertura dei costi finanziari d'investimento a carico del Consorzio.

Art. 8 Condizioni particolari attività individuali e Corsi Gioventù e Sport

[1] L'uso della pista per l'atletica e del campo di calcio con il fondo sterrato viene concesso a titolo gratuito per l'attività individuale da parte di residenti in uno dei Comuni che fanno parte del Consorzio.

[2] Il Centro viene messo a disposizione per i corsi organizzati dall'Ufficio cantonale Gioventù e Sport alle seguenti condizioni:

a) gratuitamente per i corsi riservati a giovani residenti in uno dei Comuni che fanno parte del Consorzio;

b) a condizioni finanziarie di favore per i corsi con giovani provenienti prevalentemente da Comuni non consorziati.

Art. 9 Coordinamento utilizzo impianti ed attrezzature

[1] La Delegazione coordina l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature del Centro; prende tutti i provvedimenti ed emana le direttive necessari per il loro costante buon funzionamento.

[2.] In caso di richieste che prevedono l'utilizzo contemporaneo di una stessa struttura, la precedenza sarà comunque data alle associazioni che fanno un uso regolare delle strutture e delle attrezzature in base a quanto fissato dall'art. 2, cpv. 2 e 3.

Art. 10 Personale d'esercizio, mandati di prestazione

[1] La Delegazione è autorizzata a nominare o incaricare il personale necessario per il normale esercizio e la manutenzione del Centro. A tal fine la Delegazione può altresì attribuire dei mandati di prestazione.

[2] I compiti del personale sono definiti dalla Delegazione ed elencati in un mansionario che costituisce parte integrante del contratto di lavoro o del mandato di prestazione.

[3] La Delegazione fissa gli stipendi dei dipendenti in base alle funzioni ed applica le classificazioni riconosciute per strutture sportive pubbliche analoghe.

Art. 11 Insegne pubblicitarie nel Centro

[1] La Delegazione può autorizzare la posa di insegne pubblicitarie fisse nel Centro. Nella procedura di concessione di tali autorizzazioni, la Delegazione terrà conto anche degli aspetti estetici e del tipo di comunicazione.

[2] In occasione di manifestazioni puntuali e limitate nel tempo, la Delegazione può altresì autorizzare, su richiesta, la posa di insegne pubblicitarie per la durata della manifestazione.

[3] La posa di insegne pubblicitarie è soggetta al prelievo di un contributo.

Art. 12 Buvette, struttura per la ristorazione

[1] Il Consorzio, tramite la Delegazione, può appaltare a terzi la gestione delle buvette e della struttura per la ristorazione.

[2] Le condizioni sono stabilite in un apposito regolamento d'uso, emanato dalla Delegazione, che diviene parte integrante del relativo contratto di affitto.

[3] La buvette dello Stadio è dotata di una sala riunioni. Verrà messa a disposizione occasionalmente dalla Delegazione, su esplicita richiesta, alle Società, enti o gruppi che fanno uso

regolare delle strutture e delle attrezzature, compatibilmente con l'uso della buvette da parte del locatario.

Art. 13 Divieto di fumare

All'interno del Centro vige il divieto generalizzato di fumare ad eccezione degli spazi autorizzati dalla Delegazione ed appositamente segnalati.

Art. 14 Divieto di accesso agli animali

All'interno del Centro è vietato l'accesso agli animali.

Art. 15 Coperture assicurative, sorveglianza

[1] Il Consorzio, tramite la Delegazione, provvede ad assicurare adeguatamente le infrastrutture del centro contro i rischi derivanti dal fuoco, dalle acque e dai danni della natura. Deve pure essere stipulata un'assicurazione Responsabilità Civile.

[2] Le coperture assicurative per le attrezzature ed il materiale di proprietà degli utenti (Società sportive, enti, gruppi o persone singole) compresi quelli depositati all'interno dei locali o in spazi all'aperto del Centro, spettano agli utenti medesimi, esclusa qualsiasi responsabilità per eventuali furti, danni ecc. da parte del Consorzio.

[3] Il Consorzio declina qualsiasi responsabilità per eventuali furti o danni di qualsiasi natura perpetrati a terzi all'interno del Centro.

Art. 16 Rispetto del regolamento e delle convenzioni

[1] Tutti gli utenti del Centro sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme del presente regolamento e a seguire le istruzioni impartite dal personale di servizio.

[2] Le Società, gli enti e i gruppi autorizzati a fare un uso regolare di strutture e attrezzature del Centro sono altresì tenuti a rispettare le norme contenute nelle Convenzioni stipulate con il Consorzio.

[3] In caso di ripetute e gravi infrazioni al presente regolamento o alle norme convenzionali stipulate, la Delegazione può revocare l'autorizzazione per l'uso regolare di strutture e attrezzature concessa a Società o Enti in base all'art. 2, cpv. 1 e 2 del presente regolamento.

Art. 17 Diritto applicabile

Rimane per il resto riservata l'applicazione delle pertinenti norme di diritto comunale e cantonale.

Art. 18 Approvazione e entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio consortile il 26 aprile 2006 ed entra immediatamente in vigore.

PER IL CONSIGLIO CONSORTILE

Il Presidente:	Il Segretario:
Mauro Nesa	Corrado Piattini

Approvato dalla Delegazione consortile il 17 febbraio 2006.
CCS112